OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
Ž U P A N – I L S I N D A C O

In virtù dell'articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola
(Bollettino Ufficiale elettronico del Comune di Isola n. 5/18 – testo unico ufficiale)

P R O M U L G O

il

D E C R E T O
SUL PORTO COMUNALE DI ISOLA
(Testo unico ufficiale – TUU)

(Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 24/15, 16/18 e 16/19)

I l S i n d a c o
Danilo M A R K O Č I Č

Prot. n.: 373-1/2014
Data: 28. 10. 2019

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

In virtù degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale n. 5/2018 – testo unico ufficiale), degli articoli 119/a e 119/b del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 15/2018 – testo unico ufficiale), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 10 ottobre 2019 alla sua 7ª seduta ordinaria, approva il testo unico ufficiale del Decreto sul porto comunale di Isola, che si compone dei seguenti documenti:

- Decreto sul porto comunale di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 24/2015),
- Decreto di modifica e integrazione del Decreto sul porto comunale di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 16/2018), e
- Decreto di modifica e integrazione del Decreto sul porto comunale di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 16/2019).

D E C R E T O
SUL PORTO COMUNALE DI ISOLA
(testo unico ufficiale)

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(definizione)

Il presente decreto stabilisce il porto comunale di Isola, la sua destinazione d'uso e le modalità di gestione, come pure i servizi pubblici di rilevanza economica locali elettivi preposti alla gestione dei porti comunali (nel testo a seguire: servizio pubblico di rilevanza economica), compresi tutti gli elementi del servizio pubblico.

Articolo 2
(termini e abbreviazioni usati)

(1) I termini, usati nel presente decreto, hanno il seguente significato:
- porto: acquatorio e fascia costiera, che comprende il sorgitore, le parti costiere edificate e non, i frangiflutti, gli impianti e gli stabili dedicati agli ormeggi, alla manutenzione delle imbarcazioni, all'imbarco e allo sbarco di persone e merci,
- la categoria dell'ormeggio indica gli ormeggi di destinazione e lunghezza uguale nel porto, in conformità alla sistematizzazione degli ormeggi di cui alle Condizioni generali (nel testo a seguire: Condizioni generali),
- sono ormeggi permanenti gli ormeggi comunali, gli ormeggi da pesca, gli ormeggi commerciali e gli ormeggi per le imbarcazioni di particolare finalità,
- l'ormeggio comunale è un tipo di ormeggio nell'area del porto locale destinato all'ormeggio di imbarcazioni per uso personale per gli utenti con residenza fissa nel Comune di Isola; possono avvalersi di tale tipo di ormeggio esclusivamente le persone fisiche; si ritiene imbarcazione per uso personale un'imbarcazione destinata al tempo libero e alla ricreazione, non ai fini di un'attività economica,
- gli ormeggi da pesca sono ormeggi per le imbarcazioni da pesca e per le imbarcazioni destinate all'attività di maricoltura,

- gli ormeggi commerciali sono gli ormeggi per le imbarcazioni destinate allo svolgimento di attività commerciali marine (es. trasporto passeggeri, ristorazione in barca, lavori submarini e simili). Sono escluse le imbarcazioni per le attività sportive. In conformità al decreto, è destinato a tali imbarcazioni il porto turistico di Isola.
- gli ormeggi per le imbarcazioni di particolare finalità sono dedicati all'ormeggio delle imbarcazioni specializzate, quali: imbarcazioni ecologiche, imbarcazioni di soccorso, imbarcazioni pubbliche, imbarcazioni militari,
- l'ormeggio temporaneo è l'ormeggio giornaliero e l'ormeggio a tempo determinato,
- l'ormeggio giornaliero è destinato alle imbarcazioni per un breve periodo (fino a 7 giorni) in occasione di una visita turistica alla città di Isola,
- l'ormeggio a tempo determinato è l'ormeggio destinato alle imbarcazioni, i cui utenti non adempiono alle condizioni per l'assegnazione dell'ormeggio permanente,
- il decreto è il Decreto sul porto comunale di Isola, se non specificato in modo diverso,
- l'area di navigazione dell'imbarcazione è la categoria definita nel registro delle imbarcazioni marittime per ogni singola imbarcazione,
- –il contratto di uso dell'ormeggio è il contratto tra il gestore e l'utente dell'ormeggio, con il quale si definiscono le reciproche relazioni giuridiche,
- le Condizioni generali sono le Condizioni generali per un traffico sicuro e la manutenzione dell'ordine nel porto comunale di Isola,
- l'organo competente è l'organo dell'amministrazione comunale, competente per i servizi pubblici di rilevanza economica,
- l'ormeggio è l'area in mare e nella fascia costiera, destinato insieme agli impianti ausiliari all'ormeggio delle imbarcazioni,
- il richiedente è la persona che inoltra la richiesta per l'assegnazione di un ormeggio stabile,
- la graduatoria dei richiedenti è la graduatoria di tutti i richiedenti per l'assegnazione di un ormeggio stabile,
- secondo il presente Decreto l'utente è l'utente dell'ormeggio, l'utente dell'imbarcazione, il proprietario dell'imbarcazione o l'avente diritto all'uso o condecente della stessa che si trova nel porto comunale, o altro individuo che usufruisce del porto, dell'infrastruttura portuale o dei servizi portuali, tranne nel caso in cui dal testo del decreto risulta che il termine si riferisce al singolo utente dell'ormeggio,
- secondo il presente decreto il gestore del porto è l'esercente del servizio pubblico di rilevanza economica nel porto,
- la richiesta è la richiesta per l'assegnazione del diritto all'ormeggio, tranne nel caso in cui dal testo del decreto risulta che il termine si riferisce ad un altro tipo di richiesta.

(2) Le abbreviazioni usate nel presente decreto hanno il seguente significato:
- CM è il Codice marittimo (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 120/06 – testo unico ufficiale, 88/10 e 59/11);
- LSPE è la Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 32/93, 30/98 – Sigla: ZZLPPO, 127/06 – Sigla: ZJZP, 38/10 – Sigla: ZUKN e 57/11-Sigla: ORZGJS40);
- LAOT è la Legge sull'assicurazione obbligatoria nel traffico (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 93/07 – testo unico ufficiale e 40/12 – Sigla: ZUJF),
- LPA è la Legge sulla procedura amministrativa generale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 24/06 – testo unico ufficiale, 105/06 – Sigla: ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 e 82/13),
- Legge sulla dichiarazione della residenza (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 59/06 – testo unico ufficiale e 111/07).

II IMPOSTAZIONE ORGANIZZATIVA E TERRITORIALE DELL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 3
(attuazione del servizio pubblico di rilevanza economica nel porto comunale)

(1) L'attuazione del servizio pubblico di gestione del porto comunale di Isola di cui ai punti da 1 a 5 dell'articolo 4 del presente decreto, che garantisce agli utenti l'uso dei beni pubblici, è un servizio pubblico di rilevanza economica locale ed elettivo, attuato dall'azienda pubblica Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. – Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.

(2) La delega pubblica per la gestione e la deliberazione nelle pratiche amministrative di cui al presente decreto si concede all'azienda pubblica Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l., con sede in Via dell'Industria n. 8, 6310 Isola (nel testo a seguire: AP Komunala Isola S.r.l.).

(3) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto si stipula il contratto di locazione dell'infrastruttura portuale con il gestore, in cui si definisce l'area concessa alla gestione e le condizioni della locazione.

(4) Si è stipulato il contratto di concessione, prot. n. 478-83/2014, datato 2 aprile 2014 con il concessionario per la gestione del porto comunale di Isola di cui al punto 6 dell'articolo 4 del presente decreto, in cui si definisce l'area concessa alla gestione.

Articolo 4
(dimensioni e finalità del porto comunale di Isola)

(1) L'area del porto comunale di Isola comprende la superficie di terraferma, la superficie di mare e l'infrastruttura portuale.

(2) La superficie di terraferma comprende:
- il molo nord (molo doganale) e il frangiflutti e la banchina nella larghezza dei margini di circa 70 cm, tra il molo nord e il molo principale e dieci metri a nord del molo nord, e il frangiflutti fino al frangiflutti del molo principale nella lunghezza di circa 40 m,
- il molo principale con il frangiflutti inclusa la parte allargata della via di accesso al molo principale fino al muro di separazione,
- il mandracchio con la banchina, larga 0,7 m, lungo il mandracchio,
- il molo nord e sud del mandracchio,
- la banchina, larga 0,7 m, che corre dal molo sud del mandracchio lungo Riva del Sole, la banchina lungo il parcheggio, lunga ca. 118 m, fino al terrapieno di fronte alla Scuola media alberghiera e turistica,
- il terrapieno di fronte alla Scuola media alberghiera e turistica, la banchina fino al bacino per il sollevamento dei natanti e il molo B, pianificato dal Piano di edificazione particolareggiato Porto turistico di Isola,
- le superfici a nord e ad ovest degli ex stabilimenti industruali ”Riba” e „Argo”, l'area del parco Arrigoni e i terreni a nord dell'albergo »Delfin« fino al frangiflutti n.1, e i frangiflutti nn. 1 e 2.

(3) La superficie di mare comprende:
- l'area tra il molo nord (molo doganale) e il molo principale, e 22 m a nord dal molo nord,

- l'area tra il molo principale, la banchina lungo il mandracchio che si estende lungo Riva del Sole, il parcheggio, per una lunghezza di cca. 118 m, il terrapieno di fronte alla Scuola media alberghiera e turistica, le superfici a nord degli ex stabilimenti industruali ”Riba” e „Argo”, l'area del parco Arrigoni, i terreni a nord dell'albergo »Delfin« e i frangiflutti n. 1 e 2,
- il corridoio di accesso ai porti di cui ai punti da 2 a 6 del quarto comma del presente articolo.

(4) Le infrastrutture portuali comprendono lo spazio idrico, costiero e altro che include la zona di attracco, le parti edificate o non della costa, i frangiflutti, gli impianti, le coste operative, gli stabili e gli spazi nel territorio nel comune di Isola, destinati all’attuazione dell’attività portuaria, agli ormeggi, all’attracco e alla sicurezza delle imbarcazioni, alla costruzione e mantenimento delle imbarcazioni, al carico e scarico di persone e merci, alla conservazione, immagazzinamento e altre attività economiche legate a detta attività e al patrimonio che può essere ceduto in locazione per l’attuazione dell’attività di lucro.

(5) Le singole parti del porto hanno la seguente destinazione d'uso e comprendono le seguenti superfici di terraferma e del mare:

1. Molo nord (molo doganale):
 destinazione d'uso: porto pubblico cittadino, destinato al trasporto pubblico di passeggeri, al rifornimento delle imbarcazioni con carburante, all'approdo, ormeggio, ancoraggio, custodia delle imbarcazioni e all'esecuzione del controllo doganale e del controllo di frontiera,
 a. superficie di terraferma: molo doganale e frangiflutti, banchina, larga circa 70 cm, tra il molo nord e il molo principale, e dieci metri dal molo nord in direzione nord, e il frangiflutti del molo principale nell’intera lunghezza, inclusa la parte allargata del molo principale fino al muro di separazione,
 b. superficie di mare: spazio di mare nella parte settentrionale del molo principale, acquatorio tra il molo doganale e quello principale e l’acquatorio di 22 m a nord del molo nord,

2. Molo principale:
 destinazione d'uso: porto destinato in primo luogo alle imbarcazioni da pesca e per la maricoltura, e dopo al 1° gennaio 2021 anche alle altre imbarcazioni della lunghezza complessiva di circa 215 m; e continuando in direzione sud-occidentale il porto con l’acquatorio della lunghezza di circa 115 m destinato alle altre imbarcazioni e attività previo consenso del gestore, considerando che a partire dal 1° gennaio 2021 hanno precedenza le nuove imbarcazioni da pesca e per la maricoltura,
 a. superficie di terraferma: area del molo principale nella lunghezza complessiva di 330 m, di cui nella lunghezza di circa 215 m del molo compresa la parte allargata della via di accesso al molo principale, il muro di separazione e il frangiflutti, e circa 115 m del frangiflutti fino al muro di separazione e il frangiflutti bilaterale,
 b. superficie di mare: corridoio marino, destinato alla manovra e all'ormeggio delle imbarcazioni.

3. Mandracchio:
 destinazione d'uso: nella parte sudovest e sudest e del corridoio di accesso porto peschereccio, destinato alla pesca e alle imbarcazioni per la maricoltura; nella parte nordest, nella lunghezza di circa 90 m, porto locale con

regime speciale per l'importanza dell'aspetto della città – il regime particolare si definisce nelle Condizioni generali,

a. superficie di terraferma: area del mandracchio con appartenente banchina – fascia costiera in arenaria nella larghezza di circa 70 cm, fino a circa 30 m a nord dall'inizio del molo grande,

b. superficie del mare: acquatorio del mandracchio,

4. Moli del mandracchio:

destinazione d'uso: piccolo molo nord del mandracchio – dalla parte est – porto destinato alle imbarcazioni da pesca e alle imbarcazioni per la maricoltura fino alla lunghezza di 10 m; area del molo con pertinente banchina, dalla parte ovest – porto destinato all'approdo di imbarcazioni e rifornimento di carburante, piccolo molo sud del mandracchio da nordest – porto dedicato agli ormeggi da pesca, da sudovest – porto dedicato agli ormeggi delle imbarcazioni per la maricoltura, agli ormeggi commerciali, comunali, agli ormeggi per le imbarcazioni di particolare finalità, a tempo determinato e giornalieri, ormeggi da pesca e delle imbarcazioni per la maricultura,

a. superficie di terraferma: area dei moli con pertinente banchina – fino all'inizio di Riva del Sole, visto dalla prospettiva di Piazza Grande, destinata all'approdo delle imbarcazioni, al rifornimento di carburante e ad altre attività previo consenso del gestore,

b. superficie del mare: corridoio marino, destinato alla manovra e all'ormeggio delle imbarcazioni.

5. Lungo Riva del Sole:

destinazione d'uso: porto locale destinato agli ormeggi giornalieri, comunali e agli ormeggi a tempo determinato per finalità particolari,

a. superficie di terraferma: area lungo Riva del Sole dal punto di allargamento della piattaforma costiera all'angolo in Campo alle Porte – nella larghezza di circa 80 cm e lungo il parcheggio nella lunghezza di 118 m con pertinente banchina – si considera la fascia della larghezza di 1 m e i moli galleggianti,

b. superficie del mare: area tra Riva del Sole e la linea parallela distante 65 m ovv. 118 m da Riva del Sole, in concordanza con l'allegato grafico, parte integrante - allegato del presente decreto,

6. Porto turistico (marina) Isola:

destinazione d'uso: porto turistico (marina) e porto sportivo (la gestione di tale parte del porto è regolata dal Decreto sulla concessione per la gestione e la costruzione di parti specifiche del porto (molo A e molo B) (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 1/10, 2/14),

a. superficie di terraferma: superfici dal bacino per il sollevamento dei natanti, terreno a nord dell'ex stabilimento industriale »Argo«, l'area del parco Arrigoni ed i terreni a nord dell'albergo »Delfin«, al frangiflutti n. 1, frangiflutti n. 1 e 2, molo A e molo B,

b. superficie del mare: comprende la superficie del mare, delimitata dagli impianti sulla terraferma, alla parte esterna invece dal confine del corridoio di accesso ovv. acquatorio del porto n. 2.

(6) In conformità alla Parziale concessione acquea n. 35534-3/2010-4 del 5 marzo 2010 e alla delibera di modifica della Parziale concessione acquea n. 35534-6/2012-8 del 30 ottobre 2012, la superficie del mare del porto di cui ai punti da 1 a 6 del quinto comma del presente articolo è definita con le coordinate di Gauss-Krüger, che sono parte integrante e allegato del presente decreto e della concessione acquea prot. n. 35534-12/2014-8, 35534-15/2014-6, datata 17 dicembre 2014.

(7) Le specificazioni delle parti del porto di cui al presente articolo sono conformi al testo del presente articolo del decreto, e sono stabilite nella cartina grafica in scala 1:2500, parte integrante e allegato del presente decreto.

(8) Il porto da pesca di cui ai punti da 2 a 4 del quarto comma del presente articolo comprende anche tutti gli immobili, gli stabili e gli impianti nel territorio del Comune di Isola, destinati alle attività collegate alla pesca e alla maricoltura sulla terraferma.

Articolo 5
(destinazione d'uso del porto)

Il gestore, gli utenti del porto e altre persone possono usufruire del porto solamente per le finalità di cui all'articolo 4 del presente decreto, salvo esplicito consenso del gestore del porto e degli altri organi, come stabilito dalla legge, dal presente decreto e dalle Condizioni generali.

Articolo 6
(sicurezza del porto)

(1) Il gestore del servizio pubblico ha l'obbligo di organizzare il funzionamento del porto in modo da garantire la sicurezza della navigazione e dell’approdo, nonchè la tutela dell'ambiente e delle acque e garantire le attività necessarie all'uso indisturbato del porto, in armonia di quanto previsto in ordine alla rispettiva destinazione d'uso.

(2) Nell'area portuale è vietato l'esercizio di qualsiasi attività che possa mettere a rischio l'incolumità delle persone o danneggiare le imbarcazioni oppure le banchine, e altri impianti o manufatti portuali, o non sia conforme alle norme disciplinanti le condizioni per effettuare il traffico marittimo.

(3) Nell'area portuale è vietato depositare rifiuti solidi o liquidi come pure qualsiasi altra forma di inquinamento delle superfici di terraferma o l'acquatorio. La rimozione dei rifiuti e dei liquidi di scarico dalle imbarcazioni avviene a cura del gestore portuale che ha l'obbligo di provvedervi secondo i modi stabiliti dalla rispettiva normativa di legge e dalle Condizioni generali.

III GESTIONE DEL PORTO

Articolo 7
(servizi pubblici di rilevanza economica)

(1) Il gestore deve garantire nel porto l'attuazione dei seguenti servizi pubblici di rilevanza economica:

- manutenzione regolare dell'infrastruttura portuale,
- manutenzione regolare degli stabili preposti alla sicurezza di navigazione e della via di navigazione e alle necessità del porto,

– raccolta regolare dei rifiuti dalle imbarcazioni e garanzia delle condizioni per la raccolta e lo sgombero degli olii di scarto nei porti, tranne nel caso in cui tale servizio sia attuato da un gestore autorizzato a seconda della legge.

(2) Previo consenso scritto il gestore garantisce il passaggio incontrastato al sentiero pedonale che attraversa il porto, deve altresì garantire il passaggio incontrastato per l'attività del club di canottaggio e del club di vela.

Articolo 8
(manutenzione dell'infrastruttura portuale)

(1) Il gestore ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione regolare dell'infrastruttura portuale nell'area del porto comunale, stabilita nel quinto comma dell'articolo 4 del presente decreto, tranne nell'area al punto progressivo 6, il tutto con cura diligente.

(2) La regolare manutenzione dell'infrastruttura portuale significa la manutenzione dell'infrastruttura portuale nelle condizioni necessarie allo svolgimento incontrastato delle attività portuali e comprende il controllo regolare della navigabilità dell'acquatorio, la rimozione di oggetti galleggianti o sommersi, la rimozione di olii, carburanti, grassi e rifiuti dalla superficie acquea dell'acquatorio del porto comunale in gestione. La regolare manutenzione non comprende l'approfondimento dell'acquatorio del porto comunale.

(3) La modalità e le dimensioni dell'attuazione degli investimenti e delle opere di investimento di manutenzione nell'area del porto comunale gestito dall'esercente del servizio pubblico si definisce con il piano annuale di attuazione del servizio pubblico di rilevanza economica; le opere si attuano in conformità del contratto stipulato tra il Comune di Isola e il gestore in virtù del bilancio di previsione in vigore.

Articolo 9
(raccolta regolare dei rifiuti dalle imbarcazioni)

Il servizio pubblico di rilevanza economica di raccolta regolare dei rifiuti dalle imbarcazioni comprende:
– la raccolta regolare dei rifiuti dalle imbarcazioni,
– il collocamento delle necessarie capacità ricettive portuali per la raccolta dei rifiuti dalle imbarcazioni in conformità alla normativa che regola le capacità ricettive portuali per la raccolta dei rifiuti e degli scarti di merce dalle imbarcazioni,
– la raccolta differenziata e lo stoccaggio dei rifiuti raccolti dalle imbarcazioni con le capacità ricettive portuali per il ritiro dei rifiuti e scarti di merce dalle imbarcazioni,
– la consegna dei rifiuti raccolti dalle imbarcazioni per il riuso, il riciclaggio o la rimozione degli scarti di trattamento in conformità alle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente che regolano il trattamento dei rifiuti,
– l'informazione del pubblico e degli utenti sulla modalità di consegna dei rifiuti e degli scarti di merce dalle imbarcazioni.

Articolo 10
(condizioni di attuazione della raccolta regolare dei rifiuti dalle imbarcazioni)

L'attuazione del servizio pubblico di rilevanza economica di raccolta regolare dei rifiuti dalle imbarcazioni deve garantire agli utenti un servizio pubblico di rilevanza economica regolare e tempestivo.

Articolo 11
(obblighi del gestore del porto)

(1) Nell'erogare il servizio pubblico, il gestore deve:
- mantenere l'ordine e organizzare l'attività del porto in modo da garantire una navigazione sicura in conformità alla destinazione d'uso del porto;
- provvedere alla manutenzione dell'infrastruttura, degli stabili e degli impianti portuali in modo da non compromettere la sicurezza della navigazione, delle persone e del patrimonio;
- garantire l'accesso al porto e l'uso del porto in conformità alle disposizioni e alle capacità del porto, a pari condizioni per tutti;
- garantire la necessaria e sicura profondità dei fondali destinati all'entrata e all'approdo delle imbarcazioni;
- garantire la consegna e lo sgombero dei rifiuti e dei liquidi di scarto dalle imbarcazioni in modo da collocare nell'area del porto dei contenitori o dei cassonetti appositamente contrassegnati in aree contrassegnate e attrezzate;
- eliminare le imbarcazioni danneggiate, arenate, affondate e i rifiuti o oggetti che rappresentano un pericolo di inquinamento o compromettono la sicurezza della navigazione;
- informare i servizi od organi di controllo competenti in materia e altri sulle infrazioni della normativa giuridica (inquinamento, pericolo, danneggiamenti o altro);
- informare adeguatamente gli utenti sulle attività portuali relative al servizio pubblico (bacheca e altro);
- pubblicare in un luogo visibile l'orario in cui il gestore è fisicamente presente nel porto e la sua reperibilità;
- garantire la presenza fisica, l'assistenza, l'informazione dei competenti servizi e organi di salvataggio e prendere gli opportuni provvedimenti in casi di forza maggiore nel porto (tempeste, calamità naturali e altri eventi straordinari).

(2) Oltre agli obblighi di cui al paragrafo precedente, il gestore deve:
- considerare i piani nazionali di gestione delle acque;
- preparare la proposta del piano del servizio pubblico per l'anno seguente entro il 30 novembre dell'anno corrente e inoltrarlo all'organo competente e provvedere in collaborazione con lo stesso alla stesura dei programmi di investimento a medio e a lungo termine;
- attuare le attività di sviluppo per le necessità della gestione con delega del Comune e in collaborazione con i servizi competenti, e collaborare nella pianificazione della nuova infrastruttura portuale comunale, compresa la pianificazione della costruzione di nuovi porti;
- tenere il catasto dei porti, armonizzato con il sistema geografico comunale e tenere l'evidenza degli utenti in conformità al presente Decreto;
- redigere la relazione finale sull'operato del servizio pubblico di rilevanza economica per l'anno passato entro la fine di giugno dell'anno corrente per l’anno precedente;
- redigere la proposta delle Condizioni generali;
- deliberare in merito all'utilizzo dell'area per la manutenzione e la custodia delle imbarcazioni nel porto;

- accogliere le denunce e tenere l'evidenza pubblica accessibile al pubblico delle richieste pervenute per l'acquisizione di ormeggi;
- stipulare contratti in merito agli ormeggi e ormeggi temporanei con gli utenti e deliberare in merito all'uso temporaneo del porto in conformità al presente Decreto;
- condurre il procedimento di offerta degli ormeggi, stipula del contratto e assegnazione dell'ormeggio al richiedente;
- deliberare in merito al congelamento temporaneo dello status di utente dell'ormeggio;
- tenere l'evidenza degli ormeggi, stabili e temporanei, e dei loro utenti;
- definire le condizioni per l'adempimento dei diritti e degli obblighi insorgenti dalle reciproche relazioni tra il proprietario dell'infrastruttura portuale e gli utenti;
- adempiere tutti gli obblighi insorgenti dalla normativa vigente per i porti.

Articolo 12
(gestione del catasto)

(1) Il gestore del porto gestisce un catasto sugli ormeggi e sull'infrastruttura portuale.

(2) Il catasto contiene i dati sugli ormeggi, sull'infrastruttura portuale e sulle proprietà tecniche degli impianti, deve cioè contenere i seguenti dati:
- codice identificativo dell'ormeggio ovv. dell'infrastruttura portuale,
- proprietà tecniche dell'ormeggio (lunghezza, larghezza, allacciamento acqua/elettricità ecc.),
- nome e cognome o denominazione dell'utente dell'ormeggio,
- contrassegna o codice identificativo dell'imbarcazione, nel caso si tratti di un'imbarcazione non iscritta nel registro delle imbarcazioni secondo il Codice marittimo ovv. secondo la norma a sua sostituzione,
- dato sull'esistenza del diritto prioritario per l'assegnazione degli ormeggi, in conformità al presente Decreto,
- data di stipula del contratto sull'assegnazione dell'ormeggio e codice identificativo del contratto,
- località dell'ormeggio ovv. dell'infrastruttura portuale,
- numero di tutti gli ormeggi ovv. stabili e impianti dell'infrastruttura portuale.

(3) Il catasto viene gestito in modo attributivo e grafico sotto forma di annotazione informatica.

(4) L'annotazione informatica del catasto deve essere conforme e armonizzato al sistema informatico comunale.

(5) L'esercente del servizio pubblico di rilevanza economica consegna al comune una copia dei dati aggiornati periodicamente, ma al minimo una volta all'anno.

(6) In caso di ormeggi, stabili o impianti dell'infrastruttura portuale costruiti ex novo che sono oggetto del servizio pubblico di rilevanza economica, il comune garantisce il catasto di tali stabili e impianti e lo inoltra all'esercente del servizio pubblico di rilevanza economica.

(7) In caso la modalità del servizio pubblico di rilevanza economica cambi, l'esercente di tale servizio è tenuto a consegnare il catasto completo al comune.

Articolo 13
(graduatoria dei richiedenti)

(1) Il gestore redige la graduatoria dei richiedenti.

(2) La graduatoria dei richiedenti comprende, oltre ai dati obbligatori della richiesta, anche i dati relativi al punteggio della richiesta.

(3) La graduatoria dei richiedenti è pubblicata sul sito web del gestore e del Comune di Isola, ed è disponibile per l'esame presso il gestore durante l'orario d'ufficio.

(4) I dati più dettagliati sulla pubblicazione e i dati sui richiedenti verranno stabiliti nelle Condizioni generali del gestore.

(5) La posizione del richiedente sulla graduatoria dei richiedenti non è trasferibile, tranne nel caso in cui lo stabilisca diversamente il presente decreto.

Articolo 14
(Condizioni generali)

(1) L'attuazione del servizio pubblico di rilevanza economica nel porto è dettagliatamente definita nelle Condizioni generali per l'attuazione di una navigazione sicura e per la manutenzione dell'ordine nel porto comunale di Isola (nel testo a seguire: Condizioni generali), approvate dal Consiglio comunale su proposta del gestore del servizio pubblico di rilevanza economica.

(2) Le condizioni generali comprendono:
- la definizione dell'area destinata alle imbarcazioni a fini amministrativi, un'eventuale area destinata agli attracchi giornalieri o ad altro uso provvisorio delle banchine portuali, e ad altre finalità particolari,
- la definizione delle categorie dei natanti (dimensioni, materiale di costruzione e finalità), cui sono destinati gli attracchi nei porti,
- la definizione delle zone d'attracchi destinati alle singole categorie e tipi di natanti,
- le modalità di mantenimento della pulizia e altri provvedimenti volti a tutelare l'ambiente nel singolo porto,
- la modalità di pagamento forfetario delle tasse portuali,
- la modalità di definizione dei diritti di priorità e della deliberazione in merito,
- la modalità di conservazione delle reti, degli impianti e delle attrezzature da pesca,
- le eventuali limitazioni d'accesso ai singoli elementi dell'infrastruttura portuale,
- il preciso contenuto del contratto di attracco,
- la presenza fisica nel porto degli operatori del prestatore del servizio nei porti,
- gli obblighi lavorativi concreti degli operatori del prestatore del servizio nel corso d'erogazione del medesimo, ed in particolare nei confronti dell'utenza,
- la reperibilità del prestatore ovvero dei suoi operatori autorizzati,
- gli obblighi dei prestatori in caso di eventi eccezionali (temporali, altre calamità naturali e casi di forza maggiore) in ordine all'informazione degli utenti, come pure della prevenzione o limitazione ovv. aggravamento dei danni subiti dai natanti e dagli impianti e attrezzature portuali,
- gli altri elementi necessari all'organizzazione operativa della gestione dei porti.

(3) Ogni utente è tenuto a prendere atto del contenuto delle Condizioni generali all'atto di stipula del contratto per l'assegnazione dell'ormeggio.

Articolo 15
(spazio per la manutenzione e la custodia)

Le strutture nei porti, destinate alla manutenzione ovvero alla custodia delle imbarcazioni, possono essere utilizzate dagli utenti del porto e da altre persone, in conformità alle disposizioni contenute nelle Condizioni generali. L'asciugatura delle reti da pesca, la custodia degli attrezzi e degli utensili da pesca è consentita in modo da non ostacolare gli altri utenti del porto ed esclusivamente nell'area del porto da pesca, in appositi contenitori.

IV DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI NEL PORTO

Articolo 16
(diritto d'uso dell'ormeggio)

(1) L'utente acquisisce il diritto di uso dell'ormeggio stabile solo con la stipula del contratto sull'uso dell'ormeggio con il gestore.

(2) Il contratto si stipula in conformità alle disposizioni del presente Decreto e delle Condizioni generali.

Articolo 17
(richiesta di acquisizione dell'ormeggio)

(1) Il gestore conduce i procedimenti legati all'acquisizione dell'ormeggio, in conformità alla Legge sul procedimento amministrativo generale.

(2) Il richiedente inoltra il modulo, redatto dal gestore, per l'acquisizione dell'ormeggio.

(3) In caso di richieste incomplete o incomprensibili, il gestore richiede di completare le richieste, se il richiedente non completa la richiesta, il gestore rigetta la stessa con relativa delibera.

(4) Nel caso il richiedente non adempi alle condizioni per l'assegnazione dell'ormeggio, il gestore rigetta la richiesta con relativa delibera.

(5) È ammesso il ricorso al sindaco alla decisione del gestore entro e non oltre 15 giorni dal recapito della stessa.

(6) Se il richiedente è già classificato sulla graduatoria dei richiedenti, o se il richiedente è utente dell'ormeggio del porto, il gestore rigetta la richiesta con relativa delibera, se non si tratta di un individuo che può richiedere altri ormeggi in conformità al presente decreto.

(7) Il gestore rilascia il certificato di ricevuta della richiesta scritta.

(8) Il diritto di cui all'ordine progressivo in base all'articolo 21 del presente decreto e il certificato di cui al settimo comma del presente articolo, non può essere trasmesso ad altra persona.

Articolo 18
(parti integranti della richiesta)

Il modulo della richiesta di cui all'articolo precedente deve contenere i seguenti dati:

- il nome e il cognome ovv. denominazione del richiedente,
- il Codice anagrafico unitario del cittadino (CAUC) ovv. codice di immatricolazione della persona giuridica,
- il codice fiscale,
- l'attestato di residenza fissa del richiedente nel Comune di Isola ovv. sede della persona giuridica nel territorio del Comune di Isola,
- il recapito telefonico del richiedente,
- il tipo, destinazione d'uso e dati sull'imbarcazione,
- l'attestato sull'adempimento delle condizioni per l'acquisizione dell'ormeggio nel porto comunale,
- l'estratto dal registro delle imbarcazioni o permesso di navigazione del natante, se lo stesso è tenuto ad averlo in conformità alla normativa vigente,
- la data di presentazione della richiesta.

Articolo 19
(condizioni per l'acquisizione dell'ormeggio permanente)

A. Condizioni per l'acquisizione dell'ormeggio permanente - ormeggio da pesca, commerciale e ormeggio per le imbarcazioni di particolare finalità d'uso:

(1) Il richiedente o i richiedenti, che adempiono le condizioni e i criteri acquisiscono l'ormeggio per una determinata imbarcazione in una determinata parte del porto, in quanto nel porto sia disponibile un ormeggio.

(2) Una persona fisica in un nucleo familiare allo stesso indirizzo può acquisire il diritto a un solo ormeggio permanente, tranne nel caso in cui il Decreto lo stabilisce diversamente. Ciò vale per i cittadini con residenza fissa nel Comune di Isola.

(3) Il richiedente o i richiedenti devono essere proprietari del 100% delle quote di proprietà dell'imbarcazione, non sussiste la possibilità di copia del contratto per l'acquisizione dell'ormeggio.

(4) Si considerano proprietari di imbarcazioni di cui al paragrafo precedente anche i cittadini con residenza fissa nel Comune di Isola, che sono utenti dell'imbarcazione di proprietà il locatore finanziario.

(5) Il richiedente o i richiedenti devono aver saldato tutti gli obblighi nei confronti del Comune di Isola e del gestore.

(6) La lunghezza dell'imbarcazione per la quale si inoltra la richiesta per l'assegnazione di un ormeggio permanente, non deve superare i 10 m, tranne le imbarcazioni da pesca, per la maricoltura, le imbarcazioni commerciali e le imbarcazioni di particolare finalità d'uso. La lunghezza dell'imbarcazione e altri dati rilevanti si costatano in base ai dati dell'estratto dal registro imbarcazioni.

(7) In conformità alla legge, l'imbarcazione deve essere iscritta nel registro imbarcazioni, deve disporre dell'assicurazione, del permesso di navigazione valido e non eccedere nella grandezza dell'ormeggio in conformità alla sistematizzazione degli ormeggi nel porto.

(8) Prima della stipula del contratto sull'assegnazione dell'ormeggio il richiedente o i richiedenti devono consegnare al gestore i seguenti attestati:

- l'estratto dal registro imbarcazioni o permesso di navigazione, se l'imbarcazione deve disporre di esso in conformità alla normativa vigente,
- la copia del contratto di assicurazione per le imbarcazioni che devono essere assicurate in conformità alla legge,
- l'estratto comprovante le attività del soggetto commerciale, che deve avere sede nel Comune di Isola,
- il documento d'identità.

(9) Hanno la priorità del diritto di stipula del contratto sull'ormeggio permanente le persone giuridiche o fisiche che svolgono professionalmente l'attività di pesca o altra attività commerciale sul mare.

(10) Hanno la priorità del diritto di stipula del contratto sull'ormeggio permanente nella parte del porto locale a regime particolare per l'importanza dell'aspetto della città, in conformità all'articolo 4 del presente decreto, le persone giuridiche o fisiche proprietarie di una tradizionale imbarcazione in legno.

(11) Il gestore e l'organo competente possono richiedere al richiedente o ai richiedenti i dati in merito alla procedura di acquisizione dell'ormeggio e che non sono in grado di acquisire d'ufficio, o richiedere la dichiarazione del richiedente o dei richiedenti di permettere l'esame di tali raccolte di dati al gestore competente.

(12) Prima della stipula del contratto il gestore può nuovamente controllare se il richiedente adempie le condizioni e i criteri di assegnazione dell'ormeggio. In caso di modifiche che influiscono sul diritto di assegnazione, si può rinnovare il procedimento e depennare il richiedente dalla graduatoria degli aventi diritto.

B. Condizioni per l'assegnazione dell'ormeggio permanente – ormeggio comunale:

(1) Il richiedente, che adempie le condizioni e i criteri acquisisce l'ormeggio comunale per una determinata imbarcazione in una determinata parte del porto, in quanto nel porto sia disponibile un ormeggio.

(2) Una persona fisica in un nucleo familiare allo stesso indirizzo può acquisire il diritto a un solo ormeggio comunale, tranne nel caso in cui il Decreto lo stabilisce diversamente. Ciò vale per i cittadini con residenza fissa nel Comune di Isola.

(3) Il richiedente deve essere proprietario del 100% delle quote di proprietà dell'imbarcazione, non sussite la possibilità di copia del contratto per l'acquisizione dell'ormeggio.

(4) Si considerano proprietari di imbarcazioni di cui al paragrafo precedente anche i cittadini con residenza fissa nel Comune di Isola, che sono utenti dell'imbarcazione di proprietà il locatore finanziario.

(5) Il richiedente deve aver saldato tutti gli obblighi nei confronti del Comune di Isola e del gestore.

(6) La lunghezza dell'imbarcazione per la quale si inoltra la richiesta per l'assegnazione di un ormeggio comunale, non deve superare i 10 m. La lunghezza dell'imbarcazione e altri dati rilevanti si costatano in base ai dati dell'estratto dal registro imbarcazioni.

(7) In conformità alla legge, l'imbarcazione deve essere iscritta nel registro imbarcazioni, deve disporre dell'assicurazione, del permesso di navigazione valido e non eccedere nella grandezza dell'ormeggio in conformità alla sistematizzazione degli ormeggi nel porto.

(8) Prima della stipula del contratto sull'assegnazione dell'ormeggio il richiedente deve consegnare al gestore i seguenti attestati:
- l'estratto dal registro imbarcazioni o permesso di navigazione, se l'imbarcazione deve disporre di esso in conformità alla normativa vigente,
- la copia del contratto di assicurazione per le imbarcazioni che devono essere assicurate in conformità alla legge,
- il documento d'identità.

(9) Hanno la priorità del diritto di stipula del contratto sull'ormeggio nella parte del porto locale a regime particolare causa l'importanza dell'aspetto della città, in conformità all'articolo 4 del presente decreto, le persone giuridiche o fisiche proprietarie di una tradizionale imbarcazione in legno.

(10) Il gestore e l'organo competente possono richiedere al richiedente o ai richiedenti i dati in merito alla procedura di acquisizione dell'ormeggio e che non sono in grado di acquisire d'ufficio, o richiedere la dichiarazione del richiedente o dei richiedenti di permettere l'esame di tali raccolte di dati al gestore competente.

(11) Prima della stipula del contratto il gestore può nuovamente controllare se il richiedente adempie le condizioni e i criteri di assegnazione dell'ormeggio. In caso di modifiche che influiscono sul diritto di assegnazione, si può rinnovare il procedimento e depennare il richiedente dalla graduatoria degli aventi diritto.

Articolo 20
(procedimento per l'acquisizione dell'ormeggio permanente)

(1) Il gestore delibera nel procedimento di selezione di nuovi utenti e in merito all'assegnazione di ormeggi stabili ai richiedenti in conformità alle disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo generale.

(2) In base alle richieste pervenute e in conformità alle condizioni, il gestore classifica i richiedenti sulla graduatoria e redige, in base alla data e al tempo di inoltro delle richieste, una graduatoria aggiornata. L'amministratore rilascia una delibera di classificazione sulla graduatoria.

(3) L'ormeggio disponibile si assegna al richiedente che si classifica al posto più alto sulla graduatoria tra i richiedenti con imbarcazione della categoria adatta al tipo di ormeggio disponibile.

(4) Dopo la liberazione dell'ormeggio, il gestore rilascia la delibera sull'assegnazione dell'ormeggio permanente al richiedente.

(5) Perde il diritto all'ormeggio il richiedente che in un termine di tempo maggiore a 60 giorni (sessanta) dopo il passato in giudicato della delibera non stipula il contratto sull'assegnazione dell'ormeggio con l'amministratore e non presenta la documentazione di cui al settimo comma dell'articolo 19 del presente decreto ovv. non risulta reperibile all'indirizzo indicato nella richiesta, certificato con la mancata consegna della lettera, perde il diritto insorto dalla classificazione sulla graduatoria. Si depenna il richiedente dalla graduatoria, l'ormeggio disponibile viene invece assegnato al prossimo richiedente sulla graduatoria.

(6) È possibile il ricorso alle deliberazioni del gestore in merito al diritto, agli obblighi e all'utile giuridico degli utenti in conformità alle disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo generale; ne delibera il sindaco. Il ricorso va presentato all'organo che ha deliberato in merito.

(7) Il richiedente o i richiedenti depennato/i dalla graduatoria in base al quinto comma, può/possono rinnovare la richiesta per l'ormeggio stabile in conformità alle disposizioni del presente decreto.

(8) Il diritto scaturente dalla graduatoria non cessa, se l'ormeggio non offerto non è adatto alla richiesta.

Articolo 21
(criteri per la classificazione sulla graduatoria dei richiedenti)

(1) In base alla data della richiesta di assegnazione dell'ormeggio permanente pervenuta, il gestore classifica il richiedente sulla graduatoria dei richiedenti.

(2) La richiesta per le imbarcazioni da pesca e per la maricoltura, le imbarcazioni commerciali e le imbarcazioni di particolare finalità si classificano sulla graduatoria dei richiedenti nel medesimo modo degli ormeggi di cui al primo comma del presente articolo. Si considera esclusivamente la data di presentazione della richiesta.

Articolo 22
(periodo di uso dell'ormeggio e proroga dell'uso)

(1) L'utente stipula il contratto sull'uso permanente dell'ormeggio in base al contratto con il gestore, intitolato a una sola persona fisica o giuridica. Il comproprietario dell'imbarcazione non ha diritto all'ormeggio permanente.

(2) Il diritto all'ormeggio permanente dà all'utente l'esclusivo diritto all'uso di un determinato spazio per l'attracco dell'imbarcazione definita nel contratto, che deve essere iscritta nel registo delle imbarcazioni marittime, avere il permesso di navigazione valido ed essere assicurata dalla responsabilità per danni a oggetti o persone conformemente alla legge.

(3) Il gestore o l'organo competente al controllo può controllare la proprietà dell'imbarcazione presso l'organo competente in qualsiasi momento.

(4) Su proposta del sindaco il gestore può assegnare il diritto temporaneo agli ormeggi ad associazioni ed enti pubblici con relativa delibera, ma esclusivamente in caso di singole attività o altri eventi di forza maggiore.

(5) Su proposta del sindaco il gestore può assegnare il diritto temporaneo agli ormeggi a persone fisiche o giuridiche per le imbarcazioni destinate a varie attività e solo se risulta disponibile l'ormeggio per tali imbarcazioni; ne delibera il gestore.

Articolo 23
(cambio dell'imbarcazione o della zona del porto)

(1) L'utente deve inoltrare la richiesta di cambio dell'imbarcazione con altra imbarcazione, di cui è proprietario o avente diritto d'uso, al gestore sull'apposito modulo di cambio dell'imbarcazione, redatto dal gestore stesso.

(2) Il gestore non è tenuto a garantire l'ormeggio all'utente nel caso in cui questi cambia imbarcazione, se questa non corrisponde alla categoria dell'ormeggio.

(3) L'utente deve inoltrare la richiesta di cambio della parte del porto dove si trova l'imbarcazione con altra parte del porto, gestita dallo stesso gestore, su apposito modulo di cambio della parte del porto al gestore, redatto dallo stesso.

(4) Si procede al cambio della parte del porto di cui al paragrafo precedente, se si tratta di imbarcazione di categoria adatta all'ormeggio disponibile e se è disponibile l'ormeggio per tale imbarcazione; ne delibera il gestore in considerazione dei criteri stabiliti.

(5) In caso di cambio di imbarcazione o approvazione del cambio della zona del porto di cui al presente articolo, il cambio dell'imbarcazione o della zona si regola con relativa appendice al contratto.

Articolo 24
(quiescenza dello status di utente dell'ormeggio)

(1) Gli utenti che per ragioni motivate non usufruiscano dell’ormeggio per un periodo di tempo prolungato (assenza prolungata ininterrotta dell’imbarcazione a causa di navigazione, riparazioni e simili, come pure altre ragioni motivate), cioè per un periodo che va da sette giorni fino ad un massimo di sei mesi consecutivi nell’anno di calendario, sono tenuti a informare per iscritto il gestore e richiedere la quiescenza dello status di utente dell’ormeggio.

(2) La quiescenza dello status di utente dell'ormeggio non dà all'utente il diritto alla diminuzione della tariffa annuale di uso dell'ormeggio.

(3) La quiescenza dello status di utente dell'ormeggio nel periodo prescritto dà al gestore la possibilità di cedere in locazione l'ormeggio ad un altro utente in conformità alle disposizioni relative alla locazione di ormeggi temporanei.

(4) L'utente che sostituisce temporaneamente l'utente dell'ormeggio stipula un contratto sull'ormeggio temporaneo per un massimo di sei mesi nel singolo anno di calendario.

Articolo 25
(divieto di trasferimento del diritto di uso dell'ormeggio)

(1) Il diritto di uso dell'ormeggio non è trasferibile.

(2) Il divieto di cui al paragrafo precedente del presente articolo non vale per i casi di acquisizione del diritto all'uso dell'ormeggio con eredità dell'imbarcazione per gli eredi del primo ordine di successione con residenza stabile nel comune di Isola.

(3) Il diritto di trasferimento dell'uso dell'ormeggio comunale nei casi di cui al secondo comma del presente articolo non vale per gli utenti degli ormeggi comunali di cui all'articolo 58 del presente decreto.

Articolo 26
(procedimento di acquisizione dell'ormeggio temporaneo)

(1) L'ormeggio temporaneo è un ormeggio giornaliero e un ormeggio a tempo determinato, possibile da acquisire in base al settimo, ottavo e nono alinea del presente articolo.

(2) Gli ormeggi giornalieri sono destinati alle imbarcazioni per un breve periodo di tempo (fino a 7 giorni) in occasione di una visita turistica alla città di Isola. Il gestore non stipula alcun contratto con l'utente per l'assegnazione di tale tipo di ormeggio.

(3) L'ormeggio a tempo determinato è destinato alle imbarcazioni, i cui proprietari non adempiono le condizioni per l'assegnazione dell'ormeggio comunale permanente.

(4) La persona fisica inoltra la richiesta per l'assegnazione dell'ormeggio temporaneo sull'apposito modulo al gestore.

(5) Il gestore delibera in merito all'assegnazione dell'ormeggio a tempo determinato e stipula il contratto sull'uso di tale tipo di ormeggio con l'utente.

(6) L'uso singolo o molteplice dell'ormeggio a tempo determinato per una singola imbarcazione in un anno di calendario non è limitata in termini di tempo.

(7) L'ormeggio temporaneo è destinato all'ormeggio temporaneo di imbarcazioni in specifiche parti del porto appositamente contrassegnate. Il richiedente o i richiedenti dell'ormeggio a tempo determinato sono tenuti a inoltrare al gestore prima della stipula del contratto i seguenti dati:

- l'estratto dal registro imbarcazioni o permesso di navigazione, se l'imbarcazione deve disporre di esso in conformità alla normativa vigente,
- la copia del contratto di assicurazione per le imbarcazioni che devono essere assicurate in conformità alla legge,
- il documento d'identità.

(8) L'utente dell'ormeggio giornaliero deve presentare al gestore gli stessi attestati come per l'ormeggio a tempo determinato.

(9) L'ormeggio temporaneo è possibile solo in caso nel porto ci sia spazio disponibile; ne delibera il gestore.

(10) I diritti di banchina per gli ormeggi temporanei si saldano in anticipo.

Articolo 27
(uso del porto in condizioni di emergenza)

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imbarcazioni che attraccano nei porti per motivi quali il salvataggio dei naufraghi, morte o malattia delle persone imbarcate, assistenza medica alle persone imbarcate, nonché, in caso d'imbarcazioni che cercano riparo dalle intemperie o da altre circostanze attribuibili a forza maggiore; la permanenza nei porti non può in ogni caso protrarsi oltre il perdurare di suddette circostanze.

V OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Articolo 28
(obblighi degli utenti)

(1) L'utente deve rispettare le disposizioni del presente decreto, delle Condizioni generali e altre norme e istruzioni del gestore prescritte per la gestione del porto.

(2) L'utente è tenuto a saldare tempestivamente tutti gli obblighi derivanti dal contratto per l'uso dell'ormeggio, ovv. gli obblighi definiti con il presente decreto.

(3) L'utente usa, mantiene e cura l'imbarcazione in modo che la stessa sia adatta alla navigazione, che non comprometta la tutela delle persone, del patrimonio e dell'ambiente e che non comprometta il traffico marittimo e l'aspetto del porto.

(4) L'utente deve provvedere che l'imbarcazione sia legata, soprattutto in caso di intemperie (innalzamento del livello del mare, cattive condizioni atmosferiche, intemperie e simili).

(5) L'utente deve tempestivamente provvedere alla sicurezza delle persone e del patrimonio in caso di circostanze non prevedibili nel porto o cattive condizioni atmosferiche.

(6) L'utente deve informare il gestore del porto comunale o altri servizi competenti in merito agli interventi su impianti o stabili dell'infrastruttura portuale e in merito agli oggetti o sostanze nel porto che potrebbero compromettere la sicurezza della navigazione, delle persone o del patrimonio.

(7) L'utente deve informare il gestore sulle circostanze essenziali che influiscono o potrebbero influire sui diritti e sugli obblighi di uso dell'ormeggio in conformità alle disposizioni del presente decreto e su tutte le modifiche dei dati che influiscono sul diritto di assegnazione dell'ormeggio in conformità con il presente decreto.

Articolo 29
(divieti)

Nel porto è vietato:
- inquinare la costa e il mare,
- inquinare l'aria con emissioni di fumo, fuliggine e altri gas,
- intervenire o danneggiare l'infrastruttura portuale, gli impianti o gli stabili del servizio pubblico,

- impossibilitare l'accesso all'infrastruttura portuale, agli impianti o agli stabili del servizio pubblico,
- attraccare l'imbarcazione nell'area del porto in contrasto con il presente decreto, le Condizioni generali, il contratto sull'uso degli ormeggi o in aree, impianti o oggetti non previsti o dedicati all'attracco delle imbarcazioni,
- curare la manutenzione dell'imbarcazione in contrasto alle disposizioni del presente decreto e delle Condizioni generali,
- curare la manutenzione, custodire, pulire, asciugare gli utensili e gli attrezzi da pesca in contrasto con le disposizioni del presente decreto e delle Condizioni generali,
- collocare qualsiasi forma di mezzi di informazione o pubblicità senza il consenso dell'organo competente e del gestore,
- sostare, parcheggiare i veicoli e i rimorchi senza consenso del gestore,
- abbandonare veicoli o rimorchi,
- bagnarsi nell'acquatorio,
- pescare con rete,
- spostare, cambiare o eliminare le corde da attracco, le ancore e gli impianti di attracco di altre imbarcazioni, tranne per evitare danni diretti,
- pernottare sulle imbarcazioni, tranne nel caso di ormeggi giornalieri limitati temporaneamente (giornalieri o plurigiornalieri) e dedicati all'attracco temporaneo di imbarcazioni,
- accendere fuochi in modo incontrollato nel porto o sull'imbarcazione.

Articolo 30
(rimozione dell'imbarcazione ovv. di altro oggetto dal porto)

(1) L'utente è tenuto a rimuovere l'imbarcazione ovv. altro oggetto dal porto se:
- l'imbarcazione non è idonea alla navigazione secondo la normativa vigente,
- l'imbarcazione non è idoneamente assicurata,
- l'utente non provvede alla corretta manutenzione dell'imbarcazione, questa è in parte o completamente sommersa o in altro modo trascurata e compromette l'aspetto del porto,
- l'utente non ha il contratto valido sull'uso dell'ormeggio o altro permesso idoneo rilasciato dal gestore.

(2) Nel caso l'utente dell'imbarcazione ovv. di altro oggetto di cui al paragrafo precedente non elimini lo stesso, si applicano per la rimozione dell'imbarcazione ovv. di altro oggetto le disposizioni del presente decreto che regolano la rimozione coatta dell'imbarcazione.

Articolo 31
(cessazione del diritto di uso dell'ormeggio)

(1) Se il decreto non stabilisce in altro modo, il diritto di uso dell'ormeggio, e con ciò anche il contratto di uso dell'ormeggio cessano direttamente in base al presente decreto, se l'utente:
- vende l'imbarcazione, la cambia con altra imbarcazione o provvede in altro modo all'alienazione dell'imbarcazione e non informa per iscritto il gestore,
- se l'imbarcazione non possiede il permesso di navigazione,
- l'utente non attracca l'imbarcazione in conformità al presente decreto anche successivamente all'avviso dell'amministratore o organo competente al controllo delle imbarcazioni o attracca un'imbarcazione per la quale non ha il diritto di uso dell'ormeggio,
- non adempie le condizioni per l'acquisizione dell'ormeggio in conformità all'articolo 19 del presente decreto,

- la persona fisica non ha più la residenza fissa, o la persona giuridica non ha più sede nel Comune di Isola,
- non salda il debito nel termine di 30 giorni dalla data di rilascio del sollecito per il mancato pagamento del diritto di banchina o altro obbligo finanziario definito dal tariffario,
- non usa l'ormeggio o non attracca un'imbarcazione all'ormeggio per un periodo più lungo di quello previsto dal decreto per la quiescenza dello status di utente, tranne se il decreto lo prevede diversamente.

(2) Il gestore informa per iscritto l'utente sulle circostanze di cui al paragrafo precedente e sulla cessazione del contratto sull'uso dell'ormeggio all'indirizzo specificato nel contratto (ovv. all'indirizzo comunicato successivamente dall'utente); invia la stessa notifica con avviso delle conseguenze giuridiche in caso di mancata risposta per conoscenza all'Ispettorato e vigilanza comunale del Comune di Isola. Si considera data di cessazione del contratto il giorno della modifica che ha causato la cessazione, ma al massimo il giorno successivo all'invio dell'avviso sulla cessazione del contratto.

(3) Il gestore può disdire il contratto sull'uso dell'ormeggio in qualsiasi momento se l'utente non rispetta le disposizioni del presente decreto o delle Condizioni generali, o se non rispetta i divieti. Il gestore informa l'utente sulla cessazione del contratto sull'uso dell'ormeggio nella modalità di cui al paragrafo precedente.

(4) L'utente a cui è cessato il contratto sull'uso dell'ormeggio deve eliminare l'imbarcazione dal porto entro e non oltre 3 (tre) giorni dal giorno di cessazione del contratto, in caso contrario l'elimina l'amministratore a spese dell'utente.

(5) Nel caso di rimozione coatta dell'imbarcazione di cui al paragrafo precedente si applicano le disposizioni del presente decreto in merito alla rimozione coatta dell'imbarcazione, se dipende da ciò il diritto in conformità al presente decreto.

(6) Senza riguardo alla modalità o al motivo della cessazione, dopo la scadenza o la cessazione del contratto sull'uso dell'ormeggio, l'utente è tenuto a saldare in completo tutti gli obblighi scaturenti dal contratto. L'utente è tenuto a corrispondere il costo dell'ormeggio dopo la cessazione del contratto ovv. per il periodo senza un contratto valido, secondo il vigente listino prezzi per l'uso giornaliero dell'ormeggio per l'intero periodo fino alla rimozione dell'imbarcazione.

VI ASSICURAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E RESPONSABILITÀ

Articolo 32
(assicurazione delle imbarcazioni)

Senza riguardo al tipo, alla categoria o alla destinazione d'uso dell'imbarcazione, prima della stipula del contratto con il gestore, l'utente deve stipulare il contratto con la società di assicurazione sulla responsabilità per danni che i proprietari o conducenti di imbarcazioni possono causare a terzi in conformità alla Legge sulle assicurazioni obbligatorie nel traffico ovv. altra disposizione che sostituisce detta legge.

Articolo 33
(cagione di danni)

(1) L'utente è responsabile del risarcimento per i danni causati ad altra imbarcazione, alla sua attrezzatura o all'infrastruttura portuale.

(2) Ogni danno all'imbarcazione causato all'utente o che ha causato egli stesso ad altra imbarcazione, alla sua attrezzatura o all'infrastruttura portuale, deve essere notificata subito ovv. al momento di costatazione del danno.

(3) Si notifica il danno al gestore e all'agente assicurativo che redigono il verbale e il verbale con materiale fotografico relativi al danno. La parte lesa provvede a informare la società di assicurazione e gli altri organi competenti.

(4) In merito ai danni arrecati con imbarcazioni non assicurate si applicano le disposizioni della Legge sulle assicurazioni obbligatorie nel traffico o altra disposizione che sostituisce detta legge.

Articolo 34
(limitazione della responsabilità)

(1) Gli utenti usano il porto (attracco, ormeggio, disormeggio, imbarco e sbarco passeggeri e merce, entrata, partenza, posto di ormeggio imbarcazioni) a propria responsabilità.

(2) Nei casi di cui sopra il gestore non è responsabile degli eventuali danni alle imbarcazioni, di affondamenti, incendi, furti di imbarcazioni o dell'attrezzatura o infortuni di passeggeri.

VII FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 35
(fonti di finanziamento)

(1) Rappresentano finanziamento del servizio pubblico di rilevanza economica:
- le tasse per l'uso del porto,
- le tasse per l'ormeggio,
- i diritti di sosta delle imbarcazioni,
- i prezzi dei servizi di raccolta e sgombero rifiuti dalle imbarcazioni,
- il bilancio di previsione,
- altre fonti.

(2) Le fonti di finanziamento del servizio pubblico rappresentano le entrate del gestore.

(3) Il Consiglio comunale del Comune di Isola approva le tasse e i prezzi dei servizi di cui al primo paragrafo sotto forma di tariffa.

Articolo 36
(tariffario del servizio pubblico di rilevanza economica)

(1) L'amministratore redige la proposta delle tariffe per il porto con la modalità di pagamento e cioè sotto forma di elaborato.

(2) Di regola si redige il tariffario una volta all'anno.

(3) Il Consiglio del Comune di Isola approva il tariffario dei servizi pubblici con relativa delibera su proposta del gestore.

(4) La delibera sulla definizione delle tariffe ovv. dei prezzi del servizio pubblico si pubblica nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

(5) Il gestore approva il tariffario degli ormeggi temporanei.

Articolo 37
(tariffe per l'uso del porto)

(1) L'imbarcazione deve corrispondere la tassa per l'uso del porto per l'imbarco e lo sbarco della merce, l'imbarco e lo sbarco passeggeri e cioè per ogni passeggero ovv. in una determinata somma per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata e a seconda delle dimensioni dell'imbarcazione (lunghezza ovv. portata dell'imbarcazione).

(2) È tenuta a corrispondere la tassa per l'uso del porto anche ogni persona che usa il porto per lo svolgimento di attività commerciali, come anche per la custodia delle imbarcazioni e altri oggetti e impianti (ad esempio gru) e per altri servizi del porto.

(3) Si possono definire le condizioni per il pagamento forfettario delle tasse portuali nelle Condizioni generali.

Articolo 38
(tariffa per l'ormeggio)

(1) Gli utenti pagano la tassa per l'ormeggio in conformità alla tariffa per l'ormeggio permanente o temporaneo dell'imbarcazione.

(2) Le tariffe per l'ormeggio sono differenziate in base all'area del porto, alla categoria dell'ormeggio e alle dimensioni dell'imbarcazione.

(3) Gli utenti pagano le tariffe per l'ormeggio annualmente.

(4) La tariffa annuale si paga anche nel caso di modifica della parte del porto su richiesta dell'utente.

(5) Se prima della fine del periodo per il quale l'utente ha pagato la tassa cambia la categoria dell'ormeggio in una categoria superiore, l'utente paga la differenza tra la tassa corrisposta e la tassa per la nuova categoria di ormeggio.

Articolo 39
(sosta dell’imbarcazione)

L'imbarcazione paga la sosta per l'uso della costa e dell'acquatorio per qualsiasi destinazione d'uso, tranne per l'imbarco e lo sbarco di merce e di passeggeri.

Articolo 40
(esenzione dal pagamento della tariffa)

Non corrispondono le tariffe portuali:

- le imbarcazioni che attraccano nei porti per motivi quali il salvataggio dei naufraghi, morte o malattia delle persone imbarcate, assistenza medica alle persone imbarcate, ma la permanenza nei porti non può in ogni caso protrarsi oltre il perdurare di suddette circostanze,
- le imbarcazioni che cercano riparo dalle intemperie o da altre circostanze attribuibili a forza maggiore, ma esclusivamente nel periodo di durata di tali condizioni attribuibili alla forza maggiore.

VIII CONTROLLO E ALTRI PROVVEDIMENTI, SANZIONI

Articolo 41
(controllo)

(1) L'organo competente dell'amministrazione comunale preposto ai servizi pubblici di rilevanza economica attua il controllo del servizio pubblico.

(2) L'ispettorato e vigilanza comunale del Comune di Isola attua il controllo dell'attuazione del presente decreto in merito ai divieti considerati infrazioni.

Articolo 42
(punizione di persona giuridica e del soggetto responsabile della stessa, imprenditore autonomo e delle persone fisiche, che svolgono autonomamente un'attività e utenti di imbarcazioni)

(1) È punita con multa pari a 2.000 EUR la persona giuridica o imprenditore autonomo che:

- svolge un’attività nell’area portuale o usa il porto in contrasto alle disposizioni del presente decreto e alle Condizioni generali o altre disposizioni, oppure usa gli impianti e le attrezzature senza il consenso del gestore,
- ormeggia o si ancora nell'area del porto in una parte o in uno spazio non definiti con il contratto ovv. non destinati all'utente direttamente dal gestore,
- ormeggia o usa l'imbarcazione nell'area del porto in modo da causare danni agli stabili portuali, agli impianti o alle altre imbarcazioni,
- non provvede alla manutenzione dell'imbarcazione ormeggiata o ancorata nel porto e/o le corde da ormeggio in modo che l'imbarcazione sia sicura per la navigazione o non comprometta la sicurezza delle altre imbarcazioni nel porto ovv. altro patrimonio ovv. persone e in modo da non compromettere l'aspetto del porto,
- commette un'infrazione tra quelle definite nell'articolo 29 del presente decreto.

(2) È punita con multa pari a 400 EUR per le infrazioni di cui al paragrafo precedente anche il soggetto responsabile della persona giuridica o imprenditore autonomo, che svolge autonomamente un’attività e l’utente dell'imbarcazione.

(3) Il pagamento della multa non esonera il soggetto dall’obbligo di risarcimento danni.

Articolo 43
(punizione di persona giuridica e del soggetto responsabile della stessa, imprenditore autonomo e delle persone fisiche, che svolgono autonomamente un'attività e utenti di imbarcazioni)

(1) È punita con multa di 2.000 EUR per l'infrazione di cui al primo comma dell'articolo 47 la persona giuridica o l'imprenditore autonomo.

(2) È punita con multa di 400 EUR per l'infrazione di cui al primo comma dell'articolo 47 il soggetto responsabile della persona giuridica o imprenditore autonomo, che è utente dell'imbarcazione.

(3) Il pagamento della multa non esonera il soggetto dall'obbligo di risarcimento danni.

Articolo 44
(punizione del soggetto responsabile del gestore del porto)

(1) È punito con multa di 400 EUR il soggetto responsabile del gestore del porto se stipula un contratto in contrasto con le disposizioni degli articoli 20 e 26 del presente decreto.

(2) Il pagamento della multa non esonera il soggetto dall'obbligo di risarcimento danni.

Articolo 45

(1) Il gestore del porto ha l'obbligo di porre tempestivamente rimedio alle conseguenze dell'inquinamento, anche se causato da ignoti in seguito al mancato rispetto delle disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 6, ed a darne notizia ai servizi di vigilanza competenti.

(2) Le spese così occorse sono a carico di colui che ha causato l'inquinamento.

(3) Nel caso in cui il responsabile del danno non sia noto, il gestore provvede a porvi rimedio alle spese del servizio pubblico.

Articolo 46

(1) Nel caso in cui:
- un'imbarcazione sia ormeggiata o ancorata nel porto locale senza disporre del necessario permesso o contratto,
- un'imbarcazione ormeggiata nel porto locale non sia opportunamente mantenuta (sia in parte o completamente affondata), oppure risulti indecorosa,
- un'imbarcazione o altro oggetto occupi la superficie adibita alla manutenzione dei natanti o altra superficie portuale su terraferma, senza disporre del necessario permesso del prestatore del servizio pubblico o in difformità del medesimo,
- non sia stato versato, entro le scadenze previste, il corrispettivo dovuto per l'imbarcazione ormeggiata o ancorata,
- l'imbarcazione attraccata o ancorata sia sprovvista di valido permesso di navigazione qualora richiesto, il gestore ha l'obbligo di notificare tale fatto al proprietario dell'imbarcazione o degli oggetti ovvero all'utente dell'ormeggio, per iscritto con recapito, indicando il termine entro il quale egli ha l'obbligo di porvi rimedio.

Articolo 47

(1) Se l'utente omette di adempiere i propri obblighi ai sensi dei provvedimenti impostigli per le irregolarità previste all'articolo 46, il prestatore informa in via ufficiale l'Ispettorato e vigilanza comunale del Comune di Isola, il quale ha l'obbligo di ordinare l'immediata rimozione

coatta dell'imbarcazione o dell'oggetto dall'area portuale, e la rispettiva custodia provvisoria in luogo sicuro, il tutto alle spese dell'utente.

(2) L'Ispettorato e vigilanza comunale è tenuto a informare del proprio provvedimento di cui al primo comma l'Autorità per la marineria della Repubblica di Slovenia.

Articolo 48

(1) Nei casi previsti dall'articolo 47, ove l'utente dell'imbarcazione risulti ignoto, il gestore appone l'avviso sull'imbarcazione o sull'oggetto, indicando quale termine di rimozione 24 ore dal momento d'apposizione dell'avviso.

(2) Se il proprietario non provvede a rimuovere l'imbarcazione o l'oggetto di cui al primo comma entro il termine imposto, il prestatore del servizio pubblico avverte l'Ispettorato e vigilanza comunale del Comune di Isola che ha la facoltà di intervenire tempestivamente applicando le disposizioni dell'articolo 47.

Articolo 49

(1) La rimozione coatta e la custodia dell'imbarcazione o dell'oggetto di cui all'articolo 51 del presente decreto avviene ad opera del prestatore del servizio pubblico locale »rimozione coatta dei veicoli« il quale agisce applicando in senso conforme le disposizioni disciplinanti la sua attività.

(2) Le operazioni di rimozione coatta delle imbarcazioni ovv. oggetti avvengono in presenza di un rappresentante del gestore, il quale presta l'assistenza tecnica necessaria alla preparazione dell'imbarcazione ovv. dell'oggetto per il trasporto.

(3) L'imbarcazione od oggetto rimosso in modo coatto, è restituito al proprietario o ad altro titolare unicamente previa copertura delle spese sostenute dal gestore, delle spese di trasporto e di custodia dell'imbarcazione, dell'eventuale multa e di altri oneri finanziari od obblighi il cui mancato adempimento era motivo per la rimozione coatta (diritto riservato).

(4) Il gestore del porto ed il prestatore di cui al primo comma del presente articolo non rispondono dei danni subiti dall'imbarcazione ovv. oggetto correttamente rimossi durante la sua custodia all'asciutto (disseccazione delle imbarcazioni in legno, ecc.).

(5) In ottemperanza delle disposizioni di cui alla Legge sul procedimento amministrativo generale, il prestatore del servizio pubblico ha l'obbligo, entro tre giorni dalla rimozione coatta dell'imbarcazione o dell'oggetto, ad avvisare l'utente richiamando la sua attenzione sull'esclusione della propria responsabilità per eventuali danni subiti dall'imbarcazione durante la sua custodia fuori dall'acqua.

Articolo 50

L'utente la cui imbarcazione è stata rimossa dal porto in conformità agli articoli da 47 a 49, e che sia in possesso di un contratto d'ormeggio valido, conserva il diritto all'ormeggio a

condizione che inizi nuovamente a usufruirne ed adempia tutti gli obblighi pendenti entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta rimozione, pena l'annullamento del contratto.

Articolo 51

Il gestore può invitare l'Ispettorato e vigilanza comunale a rilasciare l'ordinanza di rimozione coatta immediata e custodia in luogo protetto del veicolo stradale, imbarcazione o altro oggetto, che si trovi parcheggiato nell'area portuale, senza il debito permesso del prestatore stesso. In tal caso si applicano le disposizioni della normativa comunale disciplinante il traffico stradale e la rimozione coatta dei veicoli.

IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 52
(disposizioni cui cessa il vigore)

(1) Con il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto cessano di vigere le disposizioni del Decreto sul porto comunale (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 4/9, 21/9, 13/11, 10/12, 6/12).

(2) Le Condizioni generali per la sicurezza della navigazione e il mantenimento dell'ordine nel porto comunale di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola 1/10, 10/12) restano in vigore fino all'accoglimento di nuove Condizioni generali.

(3) Il gestore del porto è tenuto a consegnare al sindaco la bozza delle Condizioni generali di cui all'articolo 14 del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Le Condizioni generali vengono approvate dal Consiglio del Comune di Isola.

Articolo 53
(proroga della validità degli esistenti contratti sull'uso dell'ormeggio permanente)

(1) I contratti sull'uso dell'ormeggio stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto vengono sostituiti entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto con i nuovi contratti sull'uso dell'ormeggio, in conformità con le disposizioni del decreto sulla proroga del contratto sull'uso dell'ormeggio.

(2) Nel caso in cui l'utente non concluda il nuovo contratto e non protragga in questo modo la validità dello stesso entro 1 (un) mese dalla consegna del contratto sull'uso dell'ormeggio, si ritiene che rinunci all'ormeggio.

(3) Il gestore informa l'utente sulla modalità e sul tempo di attuazione degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 54
(sgombero dell'ormeggio)

(1) Con il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto gli utenti degli ormeggi che non hanno un contratto valido sull'uso dell'ormeggio o non usano l'ormeggio in conformità alle disposizioni per l'uso provvisorio dell'ormeggio, sono tenuti a sgomberare l'ormeggio e a informare il gestore entro e non oltre 1 (un) mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Deve altresì sgomberare l'ormeggio l'utente di cui al primo comma dell'articolo precedente che non ha prorogato il contratto sull'uso dell'ormeggio nel termine di cui al secondo comma dello stesso articolo e l'utente, fino ad allora, che non adempie le condizioni per la proroga della validità del contratto.

(2) L'utente dell'ormeggio che usa all'entrata in vigore del presente decreto più di un ormeggio e non si tratta di persona fisica o giuridica, che può disporre di più di un ormeggio in conformità al presente decreto, può mantenere un unico ormeggio a sua scelta e deve sgomberare i rimanenti ormeggi entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto e informarvi il gestore.

(3) Nel caso l'utente di cui ai precedenti commi non rimuova l'imbarcazione dal porto, lo fa il gestore a spese dell'utente in conformità alle disposizioni relative alla rimozione coatta dell'imbarcazione contenute nel presente decreto.

(4) Il gestore invia all'utente di cui al primo e al secondo comma del presente articolo l'avviso per iscritto in merito al termine di sgombero dell'ormeggio.

Articolo 55
(conclusione e attuazione dei procedimenti)

(1) La graduatoria dei richiedenti, redatta dal gestore, rimane in vigore anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

(2) I procedimenti di acquisizione degli ormeggi, avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, vengono conclusi applicando le disposizioni del presente decreto; il gestore richiede a tutti i soggetti della graduatoria di completare le proprie richieste in conformità al presente decreto.

Articolo 56
(graduatoria dei richiedenti)

(1) Le richieste per l'assegnazione dell'ormeggio presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, che riguardano la stessa imbarcazione o l'imbarcazione con lo stesso numero di immatricolazione, si considerano come una sola richiesta; si invita per iscritto i richiedenti che hanno presentato richiesta per l'imbarcazione in questione di dichiarare il soggetto richiedente sulla graduatoria dei richiedenti.

(2) Nel caso in cui i richiedenti di cui al precedente comma non rispondano entro e non oltre 15 (quindici) giorni, si considera richiedente colui che ha presentato prima la richiesta.

(3) L'utente che dispone del diritto all'ormeggio all'entrata in vigore del presente decreto, che può protrarre il contratto in conformità all'articolo 53 del presente decreto ed ha inoltrato la richiesta di acquisizione dell'ormeggio, non si considera richiedente per l'acquisizione dell'ormeggio nella graduatoria dei richiedenti e lo si informa per iscritto.

Articolo 57
(persona giuridica in qualità di richiedente)

(1) Si invita per iscritto la persona giuridica che ha acquisito l'ormeggio prima dell'entrata in vigore del presente decreto, a comunicare il proprio rappresentante legale che lo rappresenterà quale richiedente nella graduatoria dei richiedenti. L'invito scritto viene recapitato in conformità alle disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo generale.

(2) Se la persona giuridica non risponde all'invito, cessa direttamente la validità del contratto sull'uso dell'ormeggio in conformità al presente decreto. In tal caso si applicano in merito agli obblighi dell'utente (persona giuridica) e la rimozione dell'imbarcazione le disposizioni del presente decreto che si riferiscono o riguardano la cessazione della validità del contratto sull'uso dell'ormeggio.

(3) L'invito di cui al primo comma si invia altresì alla persona giuridica che ha presentato la richiesta di acquisizione dell'ormeggio permanente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui la persona giuridica in qualità di richiedente non risponda all'invito nel termine di 15 giorni ovv. non determina il proprio rappresentante legale in conformità al presente articolo, la si depenna dalla graduatoria.

Articolo 58
(imbarcazioni lunghe)

(1) Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto non cessa il contratto sulla locazione delle zone di cui ai punti da 1 a 5 del quinto comma dell'articolo 4 del presente decreto all'utente dell'ormeggio comunale che attracca nel momento dell'entrata in vigore del presente decreto, in conformità al contratto sull'acquisizione dell'ormeggio, un'imbarcazione più lunga di 10 m (vedere dati nel registro delle imbarcazioni).

(2) In detto periodo si calcola la tariffa per le imbarcazioni di cui al primo comma del presente articolo in base al tariffario in vigore; per ogni metro che eccede i 10 m la tariffa aumenta del 10%.

Articolo 59
(instaurazione del catasto)

Il gestore del porto è tenuto a instaurare il catasto di cui all'articolo 12 del presente decreto entro un anno dall'inizio dell'applicazione del presente decreto.

Il Decreto sul porto comunale di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 24/2015) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:

Articolo 60
(disposizioni transitorie e finali)

Il presente decreto entra in vigore in quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Il Decreto sul porto comunale di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 16/2018) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:

Articolo 3

Il presente decreto entra in vigore in quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Il Decreto sul porto comunale di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 16/2019) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:

3

Il presente decreto entra in vigore in quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Prot. n.: 373-1/2014
Data: 10. 10. 2019

I l S i n d a c o
Danilo M A R K O Č I Č